



Prefettura di Arezzo
Ufficio Territoriale del Governo

*Area III – Sistema sanzionatorio amministrativo,
affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio*

Fasc. n. 2221/2026

Arezzo, data del protocollo

ALLA QUESTURA DI	AREZZO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	AREZZO
AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI	AREZZO
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI	AREZZO
AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI	AREZZO
AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI	AREZZO
	CIVITELLA IN VAL DICHIANA
ALL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AREZZO
ALL'EMERGENZA SANITARIA 118 DI	AREZZO
ALLA PROVINCIA DI	AREZZO
ALLA S.C. PEDALE TOSCANO PONTICINO ASD	LATERINA PERGINE VALDARNO
AL COMITATO PROVINCIALE PROVINCIALE F.C.I.	AREZZO

Oggetto: gara ciclistica categoria ESORDIENTI 1 denominata "LA STORICA COPPA DE LE POGGIOLA 2026, in programma 3 MAGGIO 2026

Per il seguito di competenza, si trasmette l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione per la manifestazione in oggetto.

Il Viceprefetto
Lourdes Concetta Cavaccini



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 2221/2026

VISTO il provvedimento prot. n. 763/2026 del 23/04/2026 con il quale la Provincia di Arezzo, su istanza dell'organizzatore S.C. PEDALE TOSCANO PONTICINO ASD, ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica su strada, riservata alla categoria "ESORDIENTI 1", denominata "LA STORICA COPPA DE LE POGGIOLA 2026" in programma il giorno 3 maggio 2026, con partenza da Ponte a Chiani - Conad alle ore 9,30 ed arrivo previsto in località Le Poggiola - Circolo Arci alle ore 10,20;

VISTI il programma dell'evento ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana;

VISTI gli artt. 6,7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 9 aprile 2025, n. 58, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare delle strade extra urbane di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata;

VISTI gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, prot. n. 300/a/3572/116/1 del 20/04/2021 e prot. n. 300/STRAD/5784.U del 15/02/2023;

LETTA, in particolare, la circolare emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025, avente ad oggetto Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante "*Modifiche all'art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada*";

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 81979 del 9/12/2025 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto dott. ssa Lourdes Concetta Cavaccini la reggenza dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il **giorno 3 maggio 2026** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) delle strade extra urbane che si estendono lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato ed integrato dal Decreto 19.12.2007 (G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) nonché ulteriormente modificato con provvedimenti dirigenziali del 27 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2012, e del 30 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La Provincia di Arezzo e i Comuni interessati all'evento vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Gare sportive su aree pubbliche".

Arezzo, data del protocollo

IL VICEPREFETTO
 Lourdes Concetta Cavaccini